



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA**

via PEC

Roma, 24 ottobre 2011, prot. 198381

per conoscenza:

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dei trasporti

11100 AOSTA

CIRCOLARE N. 3643/C

ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca -
Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato -
Servizio 2S Vigilanza enti

90100 PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Segretariato Generale e Riforme istituzionali

Servizio Affari della Presidenza

Via Carducci, 6 (3° piano)

34100 TRIESTE

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato industria e commercio

09100 CAGLIARI

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Ufficio di vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

39100 BOLZANO

ALL'UNIONCAMERE

Piazza Sallustio, 21

00187 ROMA



ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
via PEC

Oggetto: Installazione di antenne paraboliche ed impianti decoder.

La Commissione provinciale per l'artigianato di Mantova e la Camera di commercio di Firenze si sono rivolte a questa Direzione generale, prospettando un problema interpretativo relativo all'applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37 (in materia di installazione di impianti tecnologici) con riferimento alle abilitazioni necessarie per l'installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite, comprensivi della parabola e del *decoder*.

Il predetto DM, fa ricadere nella declaratoria della lettera b) dell'art. 1, l'installazione di "impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere".

A norma del successivo art. 3, l'impresa di installazione è abilitata per il tramite del responsabile tecnico "indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività".

Pertanto il quesito dei predetti Enti, mira a conoscere se è necessaria, per l'attività di cui sopra, l'abilitazione completa per l'installazione di antenne e impianti elettronici in genere, o la semplice abilitazione per la mera installazione di antenne.

A parere di questa Direzione generale la abilitazione per la sola attività d'installazione di antenne è sufficiente. Non si ravvisa infatti rispetto agli altri impianti televisivi via cavo una peculiarità della fattispecie tale da richiedere una più ampia abilitazione.

Sotto taluni aspetti, l'installazione del decoder, che rappresenterebbe l'*upgrade* rispetto ai sistemi tradizionali, non appare altro che una installazione di apparecchiatura *plug and play* che, per definizione dello stesso DM 37 è sottratta all'applicazione della disciplina.

D'altronde se fosse diversamente non si ravviserebbe (tenuto conto dell'ormai quasi definitivo *switch off* del sistema ATV sul territorio nazionale) una differenza con l'installazione di



antenne tradizionali e la successiva installazione del decoder DTV, con la conseguenza che sarebbe interdetta ogni attività alle imprese legittimamente abilitate per la sola installazione di antenne.

Su quanto precede si è ritenuto opportuno ascoltare il parere tecnico del Dipartimento per le Comunicazioni di questo Ministero, e dell'Istituto Superiore per le comunicazioni che hanno concordato con l'impostazione sopra evidenziata.

Conclusivamente pertanto si ritiene, in merito alle caratteristiche tecniche degli impianti di nuova tecnologia per la ricezione di segnali di radiodiffusione televisiva satellitare e terrestre, che essi non differiscono in modo sostanziale dalle caratteristiche degli impianti tradizionali.

Ne consegue pertanto, in relazione alle richieste avanzate dalla Commissione provinciale e dalla Camera di Commercio, in merito alle abilitazioni richieste dal DM 37/08, per l'installazione dei nuovi impianti di radiodiffusione, che si esprime parere favorevole al riconoscimento delle attività pregresse in qualità di soggetto abilitato all'installazione di impianti tecnologici di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del ridetto DM 37/08, limitati alla "installazione di antenne", anche per l'installazione degli impianti di cui in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)